



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

DELIBERAZIONE N° IX / 4199

Seduta del 25/10/2012

---

Presidente **ROBERTO FORMIGONI**

Assessori regionali **ANDREA GIBELLI** *Vice Presidente*  
**VALENTINA APREA**  
**GIOVANNI BOZZETTI**  
**ROMANO COLOZZI**  
**GIUSEPPE ANTONIO RENATO ELIAS**  
**ANDREA GILARDONI**

**NAZZARENO GIOVANNELLI**  
**FILIPPO GRASSIA**  
**MARIO MELAZZINI**  
**CAROLINA ELENA PELLEGRINI**  
**LEONARDO SALVEMINI**

Con l'assistenza del Segretario Marco Pilloni

Su proposta del Presidente Roberto Formigoni di concerto con gli Assessori Andrea Gibelli e Giovanni Bozzetti

Oggetto

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA, MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE PER LA COSTITUZIONE NELL'AMBITO DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA DI UNA SEZIONE SPECIALE - (DI CONCERTO CON IL VICE PRESIDENTE GIBELLI E L'ASSESSORE BOZZETTI)

Il Dirigente Giovanni Leo

I Direttori Generali Francesco Baroni Giuseppe Pannuti

Il Segretario Generale Nicolamaria Sanese

Il Direttore Centrale Danilo Maiocchi

L'atto si compone di 18 pagine

di cui 7 pagine di allegati

parte integrante



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

#### **RICHIAMATI:**

la comunicazione della Commissione Europea del 25 giugno 2008 [COM (2008) 394 definitivo], recante "Una corsia preferenziale per la piccola impresa" – Alla ricerca di un quadro fondamentale per la piccola Impresa con la quale la Commissione ha varato una nuova e ambiziosa iniziativa politica, lo Small Business Act per l'Europa (SBA), nell'intento di porre le PMI al centro dei processi decisionali, rafforzare le loro potenzialità di creazione di posti di lavoro nell'UE e promuoverne la competitività nel mercato unico e sui mercati mondiali e la successiva Comunicazione sul riesame dello Small Business Act per l'Europa (COM (2011) 0078) con la quale sono state rilanciate una serie di misure/azioni nuove e rinnovate per far fronte alle sfide inerenti all'adeguata attuazione dei principi dello SBA;

la Lr. n. 1 del 2 febbraio 2007 "Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia", con la quale la Regione supporta la crescita competitiva del sistema produttivo, territoriale e sociale;

il Programma Regionale di Sviluppo della IX legislatura, (DCR n. IX/56 del 28 settembre 2010) nell'ambito dell'area economica - programma operativo 1 "Sostegno all'imprenditorialità, PMI e reti"- obiettivo specifico 1.1 "Sostegno allo sviluppo produttivo" – obiettivo operativo 1.1.4 "Rafforzare il sistema dei confidi e delle garanzie" – Azione 1.1.4.7 "Fondo Centrale di Garanzia";

la DGR n. IX/3858 del 25 luglio 2012 "Preso d'atto della comunicazione del Presidente Formigoni di concerto con il Vice Presidente Gibelli e gli Assessori Peroni e De Capitani avente oggetto: Modello lombardo delle garanzie e del credito";

#### **RICHIAMATI** altresì;

il Regolamento CE n. 1998/2006 "de minimis";

il Regolamento CE n. 800/2008 "Generale di Esenzione";

le Linee guida per l'applicazione del "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI";

il Decreto Ministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 11/11/2010, istitutivo di un regime di aiuto per la concessione di agevolazioni in forma di garanzia ed altri strumenti di mitigazione del rischio di credito;

#### **VISTI:**

l'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha istituito



**Regione Lombardia**

LA GIUNTA

---

il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

l'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia e, in particolare, il comma 3, prevede che i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;

il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (ora Ministero dello Sviluppo Economico), di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministero dell'Economia e delle Finanze) , del 31 maggio 1999, n. 248, ha adottato il "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese" e successive modifiche e integrazioni;

il decreto del Ministro delle Attività Produttive (ora Ministero dello Sviluppo Economico) del 23 settembre 2005, recante l'approvazione delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 a seguito di rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo stesso, ai sensi del DM 20 giugno 2005, e successive modificazioni e integrazioni;

il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 25 marzo 2009, in attuazione dell'art. 11, comma 4 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, reca criteri, condizioni e modalità di operatività della garanzia dello Stato di ultima istanza in relazione agli interventi del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

la comunicazione della Banca d'Italia del 3 agosto 2009 reca indicazioni sul trattamento prudenziale della garanzia di ultima istanza dello Stato prevista dall'articolo 11, comma 4 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e del relativo decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 25 marzo 2009;

il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, reca disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario e, in particolare l'art. 7 – quinquies, commi 5 e 8 prevede un incremento della dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266;

che il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

legge 12 luglio 2011, n. 106 ed in particolare l'art. 8, comma 5, lettera a), elimina il conferimento nel Fondo per la finanza d'impresa delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e, in particolare, l'articolo 15 prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

l'art. 11, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 dispone che la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 possa essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle banche, delle Regioni e di altri enti ed organismi pubblici, ovvero con l'intervento della SACE S.p.A. secondo modalità stabilite con Decreto dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico;

il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico individua le modalità di contribuzione al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese da parte dei soggetti indicati nell'art. 11, comma 5, del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, e in particolare all'art. 2 istituisce 21 sezioni speciali, una per ciascuna Regione e Provincia Autonoma, con contabilità separata, con una dotazione minima di 5 milioni di euro. Per ciascuna sezione speciale sono definite le tipologie di operazioni che possono essere garantite con le risorse della sezione speciale, nonché le relative tipologie di intervento, le percentuali integrative di copertura degli interventi di garanzia e l'ammontare delle risorse regionali destinate ad integrare il Fondo;

il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, reca disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario e, in particolare l'art. 7 – quinquies, commi 5 e 8 prevede un incremento della dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266;

il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, l'articolo 18, comma 1, lettera r), prevede che siano conservate in capo allo Stato le funzioni amministrative concernenti la gestione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e che con delibera della Conferenza Unificata siano individuate, tenuto conto dell'esistenza di fondi



**Regione Lombardia**

LA GIUNTA

---

regionali di garanzia, le Regioni sul cui territorio il Fondo limita il proprio intervento alla controgaranzia dei predetti fondi regionali e dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

la delibera della Conferenza Unificata del 26 luglio 2001 reca indicazioni procedurali per l'adozione della deliberazione della Conferenza Unificata di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 per l'individuazione delle Regioni sul cui territorio il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, limita i propri interventi alla controgaranzia dei fondi regionali e dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

le delibere della predetta Conferenza in data 28 novembre 2002 e 10 dicembre 2003 con le quali ai sensi del menzionato articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 la Regione Toscana e la Regione Lazio sono state individuate quali Regioni sul cui territorio il Fondo di garanzia, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, limita i propri interventi alla controgaranzia dei fondi regionali e dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

**RICHIAMATI** altresì:

il Regolamento (CE) N. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999, e successive modifiche ed integrazioni;

il Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, e successive modifiche ed integrazioni;

il Regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, e successive modifiche ed integrazioni;

il Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013 della Regione Lombardia,



## Regione Lombardia LA GIUNTA

---

approvato con Decisione della Commissione Europea COM (2007) 3784 del 1 agosto 2007, e successive modifiche ed integrazioni;

la DGR n. VIII/8298 del 29 ottobre 2008 "Programma Operativo Competitività Regionale e occupazione FESR 2007/2013. Linee guida di attuazione – Primo provvedimento" e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** in particolare la DGR n. VIII/7687 del 24/07/2008 con cui Regione Lombardia, nell'ambito della Linea di intervento 1.1.2.2. "Sostegno alla nascita e alla crescita di imprese innovative" dell'Asse 1 "Innovazione ed economia della conoscenza" del POR FESR, ha attivato l'iniziativa denominata " Fondo Joint European Resources For Micro To Medium Enterprise" (di seguito, JEREMIE FESR) per la concessione di garanzie su portafogli di finanziamenti accordati dalle banche a micro-piccole-medie imprese, anche in fase di avvio, operanti in Lombardia, con una dotazione iniziale di 20 Mln€;

**CONSIDERATO** che:

è in corso di attivazione, ai sensi dell'art. 7 del relativo Regolamento interno, la consultazione per iscritto del Comitato di Sorveglianza del POR, con la quale si richiede l'approvazione della proposta di modifica del Programma che prevede l'aggiornamento della strategia mediante un nuovo obiettivo prioritario con cui si intende migliorare l'accesso al credito da parte delle imprese lombarde attraverso l'attivazione di strumenti di ingegneria finanziaria che coinvolgono tutti i soggetti della filiera del credito, compreso quindi il Fondo Centrale di Garanzia, e che soddisfano i fabbisogni di credito in ogni fase del ciclo di vita dell'impresa;

a seguito dell'approvazione della citata proposta di modifica del POR da parte del Comitato di sorveglianza, l'Autorità di gestione provvederà ad inoltrare la richiesta di revisione del Programma Operativo alla Commissione Europea che, ai sensi dell'art. 33 del Reg. (CE) 1083/2006, adotterà una decisione a decorrere dalla quale la nuova misura potrà diventare operativa;

**RILEVATO** che:

la crisi congiunturale grava sui mercati finanziari di tutti i principali Paesi e si è rapidamente estesa all'economia reale determinando un progressivo irrigidimento nella relazione tra il sistema bancario e il mondo delle imprese, con effetti di restringimento nell'erogazione del credito e delle garanzie;

fin dal primo manifestarsi delle difficoltà nel contesto economico e finanziario



## Regione Lombardia LA GIUNTA

---

Regione Lombardia ha svolto una funzione fondamentale a sostegno dell'accesso al credito delle MPMI;

Regione Lombardia ha fra i capisaldi delle proprie politiche economiche la creazione di condizioni finalizzate a favorire l'accesso al credito e alle garanzie delle MPMI, a sostegno degli investimenti per lo sviluppo e l'innovazione produttiva, gestionale e l'aumento della competitività;

oggi la crisi sembra andare nella direzione di un ulteriore inasprimento, caratterizzato da un sistema bancario in crisi di liquidità che irrigidisce ancora di più la concessione di credito e delle garanzie, aumentando le condizioni economiche, fino ad alcuni episodi di vero e proprio blocco delle erogazioni;

le imprese a loro volta manifestano tassi di sofferenza tendenzialmente crescenti, con effetti erosivi sul patrimonio degli Istituti di Credito e di conseguenza sulla loro capacità di concedere garanzie;

**RITENUTO OPPORTUNO**, per quanto sopraddetto, di approvare lo schema di convenzione da sottoscrivere tra Regione Lombardia, Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero dell'Economia e delle Finanze per la costituzione nell'ambito del Fondo Centrale di Garanzia (FCG) di una *sezione speciale*, con contabilità separata, cui sono destinate le risorse di Regione Lombardia, come meglio specificato nell'Allegato "1 unito al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

**ATTESO** che:

la costituzione della Sezione Speciale nell'ambito del FCG produrrà il raddoppio delle risorse investite da Regione Lombardia nel segmento della garanzia per effetto delle risorse apportate direttamente dal Fondo stesso;

il finanziamento della Sezione Speciale del FCG consentirà di avvalorare le risorse lombarde potendo beneficiare sull'impiego in garanzia (filiera a prima richiesta) delle stesse, della ponderazione zero derivante dalla firma in garanzia in ultima istanza da parte dello Stato Italiano, questa circostanza migliora l'efficacia allocativa dell'impegno regionale;

**RILEVATO** che la sezione speciale favorirà:

l'accesso al credito delle PMI con sede operativa nelle Regione Lombardia, attraverso interventi di controgaranzia a prima richiesta, per il tramite di Confidi di



**Regione Lombardia**  
LA GIUNTA

---

2° grado;

i finanziamenti di :

- operazioni a medio-lungo termine;
- operazioni a fronte di investimento;
- per l'innovazione e la ricerca;
- per il consolidamento di passività;
- per la partecipazione al capitale;
- operazioni di anticipazione di foglio commerciale;

nel rispetto delle *disposizioni operative del FCG*, che le risorse della *sezione speciale* siano impiegate mediante interventi:

- in compartecipazione, nei casi in cui le percentuali di copertura delle tipologie di operazioni ammissibili alla sezione speciale siano pari alla misura massima dell'80%. La quota di copertura, fino all'80%, è suddivisa nella misura del 50% tra le risorse a valere sul Fondo e quelle sulla sezione speciale;
- integrativi, nei casi in cui le percentuali di copertura delle tipologie di operazioni siano inferiori alla misura massima dell'80%. La quota di copertura è ripartita, in parte a valere sulle risorse del Fondo per un ammontare corrispondente alla percentuale di copertura prevista dalle disposizioni operative del Fondo, mentre la restante parte su risorse della sezione speciale correlata alla quota di copertura aggiuntiva;

**DATO ATTO** che:

ai sensi di quanto disposto dal comma 3, dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, la dotazione minima della *sezione speciale* è complessivamente pari a 5 Mln€;

la dotazione iniziale della *sezione speciale* potrà essere successivamente integrata dalla Regione;

le risorse impegnate e vincolate a favore del Fondo per l'operatività della *sezione speciale* restano nella disponibilità di Regione Lombardia e saranno richieste in forma scritta dal *Gestore del Fondo* in caso di default delle imprese beneficiarie degli interventi a valere sulla *sezione speciale*;



**Regione Lombardia**  
LA GIUNTA

---

**DATO ATTO** che:

le risorse finanziarie, pari a 5 Mln€, che Regione Lombardia intende destinare all'attivazione della convenzione di cui all'allegato "1" sono disponibili sui rientri del Fondo JEREMIE FESR allocati presso Finlombarda S.p.A. quale gestore del fondo;

l'attivazione della convenzione di cui all'Allegato "1" è subordinata al parere positivo della Commissione Europea all'avvio di strumenti di ingegneria finanziaria che coinvolgono tutti i soggetti della filiera del credito, compreso quindi il Fondo Centrale di Garanzia, e che soddisfano i fabbisogni di credito in ogni fase del ciclo di vita dell'impresa;

le richieste di intervento di controgaranzia, a prima richiesta, del Fondo a valere sulle risorse della sezione speciale possono essere presentate al Gestore del Fondo entro e non oltre il 31/12/2013, salvo esaurimento anticipato delle risorse impegnabili sulla sezione speciale stessa;

**DATO ATTO** che:

Regione Lombardia parallelamente alla costituzione della Sezione Speciale intende perseguire, in accordo con il FCG stesso, la revisione del regolamento operativo al fine di rendere sempre più efficiente ed utilizzabile la garanzia del Fondo Centrale, in particolare con riferimento alla possibilità di poter riporre la centralità di valutazione del merito di credito sull'intermediario in luogo che sul singolo prenditore, consentendo così l'esportazione di garanzie in stock o per portafogli;

tale modello, già in uso Lombardia attraverso la piattaforma FEI/Federfidi Lombarda, congiuntamente alla revisione della parte del regolamento che disciplina le richieste di escussione, può rendere lo strumento FCG un vero volano per il rilancio del sistema economico Lombardo;

**Ad unanimità** di voti espressi nelle forme di legge;

**D E L I B E R A**

Per quanto esposto in premessa:



**Regione Lombardia**  
LA GIUNTA

- 
1. di approvare lo schema di convenzione da sottoscrivere tra Regione Lombardia, Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero dell'Economia e delle Finanze per la costituzione nell'ambito del Fondo Centrale di Garanzia di una *sezione speciale regionale*, con contabilità separata, cui sono destinate le risorse di Regione Lombardia, come meglio specificato nell'Allegato "1" unito al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
  2. di dare atto che:
    - le risorse finanziarie, pari a 5 Mln€, che Regione Lombardia intende destinare all'attivazione della convenzione di cui all'allegato "1" sono disponibili sui rientri del Fondo JEREMIE FESR ed allocati presso Finlombarda S.p.A. quale gestore del fondo;
    - l'attivazione della convenzione di cui all'Allegato "1" è subordinata al parere positivo della Commissione Europea all'avvio di strumenti di ingegneria finanziaria che coinvolgono tutti i soggetti della filiera del credito, compreso quindi il Fondo Centrale di Garanzia, e che soddisfano i fabbisogni di credito in ogni fase del ciclo di vita dell'impresa;
    - le richieste di intervento di controgaranzia, a prima richiesta, del Fondo a valere sulle risorse della *sezione speciale* possono essere presentate al *Gestore del Fondo* entro e non oltre il 31/12/2013, salvo esaurimento anticipato delle risorse impegnabili sulla *sezione speciale* stessa.
  3. di dare mandato al Direttore Generale della Direzione IAEC:
    - di sottoscrivere la convenzione di cui all'Allegato "1";
    - di perseguire, in accordo con il FCG stesso, la revisione del regolamento operativo al fine di rendere sempre più efficiente ed utilizzabile la garanzia del Fondo Centrale, in particolare con riferimento alla possibilità di poter riporre la centralità di valutazione del merito di credito sull'intermediario in luogo che sul singolo prestatore, consentendo così l'esportazione di garanzie in stock o per portafogli. Tale modello, già in uso Lombardia attraverso la piattaforma FEI/Federfidi Lombardia, congiuntamente alla revisione della parte del regolamento che disciplina le richieste di escussione, può rendere lo strumento FCG un vero volano per il rilancio del sistema economico Lombardo;
  4. di trasmettere il presente atto a Finlombarda S.p.A. per gli adempimenti di competenza;



**Regione Lombardia**  
LA GIUNTA

---

5. di pubblicare il presente atto sul BURL.

IL SEGRETARIO  
MARCO PILLONI

**Atto di Convenzione tra Ministero dello sviluppo economico, Ministero dell'economia e delle finanze e Regione Lombardia**

L'anno ....., addì ..... del mese di .....

tra

**Ministero dello sviluppo economico,** per il quale interviene  
.....

**Ministero dell'economia e delle finanze,** per il quale interviene  
.....

e

**Regione Lombardia,** per la quale interviene  
.....

**PREMESSO CHE**

- l'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia e, in particolare, il comma 3, prevede che i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
- il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministero dello sviluppo economico), di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze), del 31 maggio 1999, n. 248, ha adottato il "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese" e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto del Ministro delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) del 23 settembre 2005, recante l'approvazione delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 a seguito di rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo stesso, ai sensi del DM 20 giugno 2005, e successive modificazioni e integrazioni;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 marzo 2009, in attuazione dell'art. 11, comma 4 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, reca criteri condizioni e modalità di operatività della garanzia dello Stato di ultima istanza in

## ALLEGATO "1" alla DGR n. del

relazione agli interventi del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

- la comunicazione della Banca d'Italia del 3 agosto 2009 reca indicazioni sul trattamento prudenziale della garanzia di ultima istanza dello Stato prevista dall'articolo 11, comma 4 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e del relativo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 marzo 2009;
- il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, reca disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario e, in particolare l'art. 7 – quinquies, commi 5 e 8 prevede un incremento della dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266;
- il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 ed in particolare l'art. 8, comma 5, lettera a), elimina il conferimento nel Fondo per la finanza d'impresa delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e, in particolare, l'articolo 15 prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 11, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 dispone che la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 possa essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle banche, delle Regioni e di altri enti ed organismi pubblici, ovvero con l'intervento della SACE S.p.A. secondo modalità stabilite con Decreto dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico individua le modalità di contribuzione al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese da parte dei soggetti indicati nell'art. 11, comma 5, del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, e in particolare all'art. 2 istituisce 21 sezioni speciali, una per ciascuna Regione e Provincia Autonoma, con contabilità separata, con una dotazione minima di € 5 Mln. Per ciascuna sezione speciale sono definite le tipologie di operazioni che possono essere garantite con le risorse della sezione speciale, nonché le relative tipologie di intervento, le percentuali integrative di copertura degli interventi di garanzia e l'ammontare delle risorse regionali destinate ad integrare il Fondo;
- il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, reca disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario e, in particolare l'art. 7 – quinquies, commi 5 e 8 prevede un incremento della dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266;

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, l'articolo 18, comma 1, lettera r), prevede che siano conservate in capo allo Stato le funzioni amministrative concernenti la gestione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e che con delibera della Conferenza Unificata siano individuate, tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali di garanzia, le Regioni sul cui territorio il Fondo limita il proprio intervento alla controgaranzia dei predetti fondi regionali e dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- la delibera della Conferenza Unificata del 26 luglio 2001 reca indicazioni procedurali per l'adozione della deliberazione della Conferenza Unificata di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 per l'individuazione delle Regioni sul cui territorio il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, limita i propri interventi alla controgaranzia dei fondi regionali e dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- le delibere della predetta Conferenza in data 28 novembre 2002 e 10 dicembre 2003 con le quali ai sensi del menzionato articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 la Regione Toscana e la Regione Lazio sono state individuate quali Regioni sul cui territorio il Fondo di garanzia, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, limita i propri interventi alla controgaranzia dei fondi regionali e dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

**TUTTO CIO' PREMESSO TRA LE COSTITUITE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA**

**Art. 1**

**(Premesse)**

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.

**Art. 2**

**(Definizioni)**

2. Ai fini della presente Convenzione, sono adottate le seguenti definizioni:
  - a) "Fondo": il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

- b) "Sezione speciale": la sezione istituita ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
  - c) "Micro, piccole e medie imprese (di seguito PMI)": come definite nell'articolo 2 del decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005;
  - d) "Disposizioni operative del Fondo": le "condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo", adottate dal Comitato di gestione del Fondo di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266 e approvate dal Ministro dello sviluppo economico con decreto del 23 settembre 2005, e successive modifiche e integrazioni;
  - e) "Comitato di gestione del Fondo": il Comitato di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266;
  - f) "Gestore del Fondo": il Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI) composto da MedioCredito Centrale S.p.A. quale mandatario e da Artigiancassa S.p.A., MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., Mediocredito Italiano S.p.A., Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane quali mandanti.
3. Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, valgono le ulteriori definizioni adottate nel Regolamento del 31 maggio 1999, n. 248 e successive modifiche e integrazioni e nelle *Disposizioni operative del Fondo*.

### Art. 3

#### (Contributi )

1. Nell'ambito del Fondo è costituita una *sezione speciale*, con contabilità separata, cui sono destinate le risorse impegnate e vincolate di Regione Lombardia, che sottoscrive la presente Convenzione.
2. Le risorse impegnate e vincolate a favore del Fondo per l'operatività della *sezione speciale* restano nella disponibilità di Regione Lombardia e saranno richieste in forma scritta dal *Gestore del Fondo* in caso di default delle imprese beneficiarie degli interventi a valere sulla *sezione speciale* e di conseguente attivazione del Fondo stesso. Entro il termine di 30 giorni dalla richiesta del *Gestore del Fondo*, la Regione Lombardia versa al Fondo le somme dovute.
3. Le risorse impegnate e vincolate a favore del Fondo per l'operatività della *sezione speciale* concorrono a incrementare la dotazione del Fondo e saranno versate al *Gestore del Fondo* dalla Regione Lombardia nei tempi e modalità stabilite dall'art. 3 comma 2 della presente Convenzione. Pertanto, nel caso in cui le disponibilità finanziarie delle sottosezioni risultassero insufficienti alla liquidazione delle relative insolvenze, ai sensi dell'art. 8 [del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico in corso di registrazione], le stesse sono coperte dalla complessiva dotazione del Fondo.

4. Ai sensi di quanto disposto dal comma 3, dell'art. 2 [del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ], la dotazione minima della *sezione speciale* di cui al comma 1 è complessivamente pari a € 5 Mln.
5. La dotazione iniziale della *sezione speciale* di cui al comma 1 potrà essere successivamente integrato da Regione Lombardia, anche successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione.

#### **Art. 4**

##### **(Tipologie di intervento)**

1. Le risorse impegnate e vincolate a favore del Fondo per l'operatività della *sezione speciale*, volte a favorire l'accesso al credito delle PMI con sede operativa nella Regione Lombardia, sono destinate a interventi di:
  - controgaranzia a prima richiesta, per il tramite di Confidi di 2° grado.

#### **Art. 5**

##### **(Tipologie di operazioni)**

1. Potranno accedere alla garanzia del *Fondo* a valere sulle risorse della *sezione speciale* i finanziamenti:
  - operazioni a medio-lungo termine;
  - operazioni a fronte di investimento;
  - per l'innovazione e la ricerca;
  - per il consolidamento di passività;
  - per la partecipazione al capitale;
  - operazioni di anticipazione di foglio commerciale.
2. I finanziamenti per le finalità di cui al comma 1 dovranno avere una durata non inferiore a 6 mesi e non superiore a 84 mesi.

#### **Art. 6**

##### **(Le percentuali di copertura della garanzia)**

1. Nel rispetto delle *disposizioni operative del Fondo*, per gli interventi di cui all'art. 4, le risorse della *sezione speciale* sono impiegate mediante interventi:
  - in compartecipazione, nei casi in cui le percentuali di copertura delle tipologie di operazioni ammissibili alla *sezione speciale* siano pari alla misura massima dell'80%. La quota di copertura, fino all'80%, è suddivisa nella misura del 50% tra le risorse a valere sul *Fondo* e quelle sulla *sezione speciale*;

- integrativi, nei casi in cui le percentuali di copertura delle tipologie di operazioni siano inferiori alla misura massima dell'80%. La quota di copertura è ripartita, in parte a valere sulle risorse del *Fondo* per un ammontare corrispondente alla percentuale di copertura prevista dalle *diposizioni operative del Fondo*, mentre la restante parte su risorse della *sezione speciale* correlata alla quota di copertura aggiuntiva.

#### **Art. 7**

##### **(Durata dell'intervento)**

1. Le richieste di intervento di controgaranzia, a prima richiesta, del *Fondo* a valere sulle risorse della *sezione speciale* di cui all'art. 1 possono essere presentate al *Gestore del Fondo* entro e non oltre il **31/12/2013**, salvo esaurimento anticipato delle risorse impegnabili sulla *sezione speciale* stessa.

#### **Art. 8**

##### **(I beneficiari)**

1. La *sezione speciale* di cui all'art. 1 è finalizzata a interventi del *Fondo* a favore delle PMI, con sede operativa nella Regione Lombardia.
2. Possono altresì beneficiare dell'intervento del *Fondo*:
  - consorzi e società consortili di servizi alle PMI (di cui agli articoli 17, 18, 19 e 23 della legge 317/91);
  - società consortili miste (di cui all'articolo 27 della medesima legge 317/91) rientranti nei parametri previsti per le PMI.

#### **Art. 9**

##### **(Attività di monitoraggio della sezione speciale)**

1. Sarà cura del *Comitato di gestione del Fondo*, attraverso il *Gestore del Fondo*, informare la Regione Lombardia, con cadenza trimestrale, mediante la predisposizione di report sull'operatività della *sezione speciale* contenente dati relativi a finanziamenti, garanzie e sofferenze.
2. Sarà cura del *Comitato di gestione del Fondo*, attraverso il *Gestore del Fondo*, informare tempestivamente la Regione Lombardia dell'avvenuto esaurimento delle risorse impegnabili sulla *sezione speciale*, sospendendo al contempo la concessione di nuove controgaranzie a prima richiesta.

**Art. 10**

**(Controgaranzia)**

1. La controgaranzia a prima richiesta è concessa ai Confidi, per il tramite del Confidi di 2° grado, nella misura dell'80% della quota di garanzia da essi concessa, che non potrà superare l'80% dell'importo da essi garantito sui finanziamenti di cui all'art. 5, comma 2.

**Art. 12**

**(Escussione)**

1. L'attivazione della controgaranzia del *Fondo* a valere sulle risorse della *sezione speciale* è regolamentata dal paragrafo C (Attivazione della Controgaranzia "a prima richiesta"), Parte III (Controgaranzia), delle vigenti *disposizioni operative del Fondo*.
2. Le risorse della *sezione speciale* potranno essere impiegate esclusivamente per la copertura delle perdite relative ad operazioni ammesse all'intervento del *Fondo* a valere sulle risorse della medesima *sezione speciale*. Nel caso in cui le risorse della *sezione speciale* risultino insufficienti alla copertura delle predette perdite, l'importo eccedente verrà liquidato a valere sulle risorse complessive del *Fondo*.

**Art. 13**

**(Controlli)**

1. Ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali del 7 maggio 2001, il Gestore del *Fondo* effettua verifiche e controlli specificamente orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione dei risorse della *sezione speciale* per le finalità previste dalla presente Convenzione.

**Milano, .....**

per il **Ministero dello sviluppo economico** .....

per il **Ministero dell'economia e delle finanze** .....

per la **Regione Lombardia** .....